



Fisco

QUADRO RW, RESTANO LE MAXI-SANZIONI Il Governo "apre" a un intervento nel DdL di Stabilità

(di M. Caprino, pag.27)

È in vigore da ieri il **Decreto Salva-Infrazioni**, approvato venerdì scorso, 6 dicembre, dal Governo per chiudere quattro procedure aperte dalla Ue contro l'Italia, recepire (fuori tempo massimo) due direttive europee e adempiere a una sentenza della Corte di Giustizia. Il Governo non è riuscito a inserire anche l'atteso alleggerimento delle sanzioni per chi sbaglia a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, dedicato agli investimenti detenuti all'estero. Ma non tutto è perduto: è possibile che il Governo faccia un ultimo tentativo, utilizzando quello che dovrebbe essere l'ultimo atto legislativo dell'attuale Parlamento e cioè la Legge di Stabilità.

DELEGA FISCALE SUL BINARIO MORTO

Stop definitivo al Senato, Decreto Sviluppo verso il traguardo (di D. Colombo, pag.13)

Dopo l'addio al riordino delle province il Senato ieri ha tirato una riga anche sul **disegno di legge Delega Fiscale**. Per vedere la riforma del catasto, le semplificazioni, la nuova riscossione o la codificazione dell'abuso del diritto tributario bisognerà aspettare la prossima legislatura. Forse si

salverà la norma che annulla le cartelle "pazze", recuperabile con l'emendamento alla Legge di Stabilità e, forse, si potranno salvare anche alcune misure in materia di sanzioni proporzionate al livello della violazione contestata. Nulla di più.

L'INVESTIMENTO IN LEASING NON PUNISCE LE SOCIETÀ IN ROSSO I chiarimenti delle Entrate per le compagini di comodo

(di L. Gaiani, pag.27)

L'investimento in *leasing* non penalizza le società in perdita sistematica. Lo chiarisce la **R.M. n.107/E** diffusa **ieri** dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui, nel calcolo del Mol rilevante per la disapplicazione delle norme sulle società di comodo, vanno sterilizzati, oltre agli ammortamenti, anche i canoni di locazione finanziaria. Le società il cui margine operativo lordo diventa negativo solo per effetto dei *leasing* non devono dunque presentare interpello.

Lavoro

UNA BLACK LIST PER I «CO.CO.PRO.»

Lavoro. Circolare ministeriale individua le attività che possono essere svolte solo in forma subordinata

(di A. Cannioto e G. Maccarone, pag.30)

Una black list per le collaborazioni coordinate a progetto. L'indicazione è arrivata, ieri, dalla circolare n.29/12 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un documento di sette pagine contenente anche l'indicazione di una serie di compiti che per la loro particolarità non potranno mai essere svolti sotto forma di collaborazione. Si tratta di un elenco di attività – si precisa nella circolare – «indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti», che il personale ispettivo deve procedere a ricondurre nell'alveo della subordinazione. Tra le varie figure indicate si citano gli addetti alla segreteria, i commessi alle vendite, i muratori e gli operai dell'edilizia, gli autisti, i baristi, i magazzinieri, gli addetti ai call center per i servizi inbound. Nella circolare n.29 i tecnici del Ministero precisano, tra l'altro, quali sono i connotati fondamentali che le collaborazioni a progetto devono possedere per evitare di incorrere nella trasformazione in rapporti di lavoro subordinato. Altro aspetto su cui si è soffermato il Ministero è quello del contenuto della prestazione, che non può essere né esecutiva, tale cioè da annullare o ridurre drasticamente l'autonomia del collaboratore, né ripetitiva, ossia caratterizzata da mansioni talmente elementari da poter essere svolte senza alcuna direttiva specifica.

Varie

MANOVRA, PRONTI I RITOCCHI SU RICONGIUNZIONI E COMUNI Bollo su titoli e strumenti finanziari: tetto anche nel 2013

(di M. Rogari, pag.12)

Ricongiunzioni pensionistiche non più onerose per i lavoratori pubblici passati ad altro settore prima del luglio 2010. Trasferimento del gettito Imu ai Comuni con un meccanismo di compensazione per lo Stato. E allentamento del patto di Stabilità interno. Il pacchetto ristretto di emendamenti dei relatori al Senato della **Legge di Stabilità** comincia ad avere una fisionomia definitiva, anche se gli aggiustamenti non sono stati ancora ultimati. Partita aperta anche sulla "mini-patrimoniale" su titoli e strumenti finanziari scattata sotto forma di imposta di bollo con il decreto "Salva Italia". Una modifica su quest'ultimo punto appare certa. L'ipotesi più gettonata è di introdurre un "tetto" anche per il 2013 (che oscillerebbe tra €4.000 e €5.000). Sulla *Tobin tax* verrebbe confermato lo schema che prevede il decollo della tassa dal 1° marzo del prossimo anno. Ma con la probabile aggiunta di una terza aliquota maggiorata *ad hoc* per il solo 2013. Questa opzione sarebbe stata valutata nel mini-vertice di ieri sera. Sul tavolo anche il problema della copertura per le nuove risorse per la Cig in deroga.





Fisco

ADDIZIONALI SULLO SPORT

(di A. Bongi, pag.31)

Dovute anche le addizionali comunali e regionali sugli importi superiori a €7.500, corrisposti per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tali ritenute dovranno essere applicate sulla parte dei compensi eccedenti tale importo di €7.500, in aggiunta alla ritenuta Irpef con l'aliquota Irpef del 23%. Pertanto le società e gli enti eroganti tali compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione e dal comune nel quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale. Sono questi, in estrema sintesi, gli elementi di risposta contenuti nella **R.M. n.106/E** diffusa **ieri** dall'Agenzia delle Entrate in materia di società sportiva dilettantistiche e corretta applicazione delle aliquote delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all'Irpef ai sensi dell'art.25, co.1, L. n.133 del 13 maggio 1999.

FRENO FISCALE AI PROFESSIOINSTI

Non sono deducibili costi eccessivi rispetto al fatturato

(di D. Alberici, pag.30)

La Cassazione frena sulla deducibilità dei costi sostenuti dal professionista secondo il principio di cassa. Infatti non sono rilevanti per poter ottenere il beneficio fiscale i canoni di locazione sproporzionati rispetto al reddito o comunque versati in anticipo. Si tratta di un'operazione «antieconomica» che giustifica il recupero delle maggiori imposte. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la **sentenza n.22579** dell'**11 dicembre 2012**.

STUDI DI SETTORE, SI APPLICA SEMPRE IL PIÙ RECENTE

(di D. Alberici, pag.30)

Monito della Cassazione agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria sull'uso degli studi di settore. Va sempre applicato retroattivamente lo strumento più recente e «affinato», altrimenti è nullo l'accertamento induttivo. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la **sentenza n.22599** dell'**11 dicembre 2012**, ha accolto il ricorso degli eredi di un professionista che aveva eccepito la nullità dell'atto impositivo in quanto basato su parametri ormai obsoleti invece che sugli studi di settore neo approvati.

Lavoro

INFRAZIONI, UN DECRETO A PERDERE

(pag.28)

I congedi parentali potranno essere utilizzati anche a ore e non solo su base giornaliera. Sarà la contrattazione collettiva a definire le modalità di fruizione del congedo nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. È una delle tante disposizioni contenute nel decreto legge Salva-Infrazioni, (**D.L. n.216/12** «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea», pubblicato ieri sulla **G.U. n.288**). Il provvedimento punta a salvare l'Italia dalle numerose procedure, aperte o possibili, da parte dell'Unione europea. Si tratta molto probabilmente di un decreto «a perdere», nel senso che i suoi contenuti dovrebbero essere trasfusi nella Legge di Stabilità. I temi affrontati dal decreto spaziano dal lavoro al Fisco, dalla sanità all'ambiente.

NELLA CASELLA E-MAIL C'È IL DURC

In una nota Inail le indicazioni per le richieste. Si parte con le stazioni appaltanti (di D. Cirioli, pag.36)

Adesso il Durc viaggia anche per posta elettronica. Da stamattina, infatti, si può chiedere all'Inail di ricevere il documento unico di regolarità contributiva per posta elettronica certificata (Pec), firmato digitalmente. Le operazioni si effettuano tutte su *internet* (www.sportellounicoprevidenziale.it), ma per ora sono abilitati unicamente le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti in relazioni a imprese non edili. Lo spiega, tra l'altro, l'Inail nella **nota protocollo n.8798/12**.



Approfondimenti

Fisco

RIMBORSI IMU GARANTITI A METÀ

I Comuni si rifiutano di sborsare anche la quota statale

(di S. Trovato, pag.29)

A pochi giorni dalla scadenza del saldo Imu mancano le regole sulle modalità di recupero delle somme versate in misura eccedente il dovuto. Se è pacifico che le Amministrazioni comunali sono

tenute a restituire il maggior tributo versato nelle loro casse, non è così scontato che debbano rimborsare le somme pagate allo Stato, qualora i contribuenti abbiano commesso degli errori nella quantificazione del tributo. Stando così le cose, a chi va presentata l'istanza se il contribuente paga in acconto o a saldo più del dovuto? Soggetto attivo d'imposizione è il comune, nonostante lo Stato abbia diritto a incassare il 50% dell'imposta, tranne alcune eccezioni stabilite dalla legge. L'art.13 del D.L. «Salva Italia» si limita a prevedere che spetta al Comune il potere di accertare e riscuotere il tributo. In base a questa norma le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le «maggiori somme» recuperate. Nulla è disposto invece per i rimborsi. L'unico appiglio normativo è rappresentato dal rinvio alle disposizioni della Finanziaria 2007. In particolare, all'art.1, commi da 160 a 170, della L. n.296/06. Il co.64 dispone che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal versamento o da guando è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il co.165 demanda poi al Comune il potere di fissare la misura annua degli interessi, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Gli interessi spettano al contribuente anche sulle somme da rimborsare a «decorrere dalla data dell'eseguito versamento».